

## BOZZA DI STATUTO

### COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

**Art. 1)** E' costituita l'associazione di volontariato TALITA' KUM ODV , Ente del Terzo Settore, dalle parole di Gesù "Fanciulla, io ti dico, alzati". In conformità al Codice del Terzo Settore, DL 3 luglio 2017 n .117 e successivi aggiornamenti.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Collegara di Modena Via Chiesa di Collegara, n. 7.

**Art. 3)** La durata dell'Associazione è illimitata.

### SCOPI E FINALITA'

**Art. 4)** L'associazione , in base all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1 (a,d,e,g,n,u), si propone di svolgere attività nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

In particolare l'associazione intende:

- a) fornire aiuti umanitari a collettività estere in condizioni di bisogno e/o svantaggio;
- b) favorire la crescita, la scolarizzazione e la formazione di bambini, ragazzi e giovani, con particolare riguardo all'infanzia nei paesi poveri e sottosviluppati;
- c) attuare, sostenere progetti di auto sviluppo con comunità locali dei Paesi poveri del mondo;
- d) promuovere sul territorio nazionale con attività divulgative e formative la conoscenza e la sensibilizzazione ai problemi dell'educazione alla mondialità in proprio e/o in collaborazione con altri enti;
- e) reperire i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f) reperire, formare e sensibilizzare persone capaci di contribuire validamente al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie , secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

**Art. 5)** Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. L'associazione potrà assumere personale retribuito nei limiti di cui al Dlgs 117/17.

### **Risorse economiche**

**Art. 6)** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) attività di raccolta fondi derivanti da manifestazioni ed eventi creati per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) ogni altra entrata consentita dal dlgs 117-17

**Art. 7)** L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà pubblicato entro 30 giorni dall'approvazione sul sito dell'Associazione, insieme al verbale di approvazione e alla relazione corrispondente. I soci possono visionare tutti i documenti, previo accordo con un membro del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

### **Membri dell'Associazione**

**Art. 8)** Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

**Art. 9)** L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, che dovranno essere conosciuti e presentati da un socio. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia anche l'Assemblea.

I nuovi soci eserciteranno il diritto di voto nell'assemblea successiva alla loro iscrizione.

**Art. 10)** La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

**Art. 11)** L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esecuzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

**Art. 12)** Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Doveri e diritti degli associati**

**Art. 13)** I soci sono obbligati:

- a) assicurare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- d) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

**Art. 14)** I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) osservare il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.2 Scopi del presente statuto ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- e) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta al consiglio direttivo.
- f) .

### **Organi dell'associazione**

**Art. 15)** Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Organo di controllo ( facoltativo)

### **L'Assemblea**

**Art. 16)** L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

**Art. 17)** L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- l) stabilisce l'entità della quota associativa annuale.

**Art. 18)** L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

**Art. 19)** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

**Art. 20)** L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

**Art. 21)** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

**Art. 22)** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Il Consiglio Direttivo**

**Art. 23)** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo non possono instaurare rapporti di lavoro o di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve documentare le attività di autofinanziamento collaterali agli scopi dell'Associazione.

**Art. 24)** Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

**Art. 25)** Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio o rendiconto;
- c) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

**Art. 26)** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

**Art. 27)** Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua voce il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Il Presidente**

**Art. 28)** Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza del presidente è generale, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

### **Responsabilità**

**Art. 29)** Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

### **Gratuità della cariche associative**

**Art. 30)** Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art 5.

### **Organo di controllo**

**Art 31)** L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Collegio dei Revisori**

**Art. 32)** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

Al ricorrere dei requisiti di legge il collegio dei revisori è sostituito dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

### **Norma Finale**

**Art. 33)** ) In caso di cessazione o liquidazione dell'Associazione, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei Soci hanno l'obbligo di devolvere l'attivo residuo del patrimonio sociale, una volta chiuse tutte le pendenze in atto con terzi e gli associati, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

### **Rinvio**

**Art. 32)** Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 dlgs 117\_17

Il Presidente

il Segretario